



Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze

## Fatturazione elettronica PA

Politecnico di Torino, 20 novembre 2015



# La Legge 11 marzo 2014, n. 23

- Delega al Governo recante disposizioni **per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita**
- Art. 9. Rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo: *Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento dei controlli, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:*
  - *d) incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti;*
  - *g) prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;*

# OCSE, UE e delega fiscale

- L'OCSE e l'Unione Europea sono spesso citati nei documenti che hanno accompagnato il decreto legislativo, attuativo della legge delega fiscale, nel suo passaggio parlamentare. In particolare sono citati:
- Il report OCSE Tax Compliance by Design - Achieving improved SME Tax Compliance by Adopting a System Perspective
- La COM(2010) 712: Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale e al comitato delle regioni - *Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa*
- La Commission decision del 2 Dicembre 2010, che ha istituito lo European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing
- La Direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici

# L'OCSE

- L'OCSE è l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
- La missione dell'OCSE è di **promuovere politiche in grado di migliorare il benessere economico e sociale delle persone** in tutto il mondo
- Le origini del dell'OCSE risalgono al 1960, quando 18 paesi europei più gli Stati Uniti e il Canada si sono uniti per creare un'organizzazione dedicata allo sviluppo economico
- Oggi conta 34 paesi membri appartenenti al Nord e Sud America, all'Europa e all'area Asia-Pacifico, includendo molti dei paesi più avanzati del mondo, assieme a paesi emergenti come il Messico, il Cile e Turchia

# I lavori dell'OCSE - Il Forum on Tax Administration

- Il Forum on Tax Administration (FTA) è stato creato dal Comitato per gli affari fiscali nel luglio 2002. Da allora è cresciuto fino a diventare un forum unico per la cooperazione tra le agenzie delle entrate con la partecipazione di 46 paesi
- La visione del FTA è quella di creare un forum attraverso il quale gli amministratori fiscali possono identificare, discutere e influenzare le tendenze globali e sviluppare nuove idee per migliorare l'amministrazione fiscale in tutto il mondo
- Questa visione è coerente con l'obiettivo chiave del FTA, che è quello di aiutare le agenzie delle entrate ad **umentare l'efficienza, l'efficacia e l'equità della amministrazione fiscale**, e a **ridurre i costi della compliance fiscale**
- Tra i lavori del FTA, ricordiamo: *Tax Compliance by Design* e *Right from the start*

# La Tax Compliance by Design – La filosofia OCSE

Il report “*Tax Compliance by Design – Achieving improved SME Tax Compliance by Adopting a System Perspective*” è stato approvato dall’OCSE il 28 ottobre 2014 a Dublino

- Adottare una prospettiva end-to-end, il che significa una visione olistica dei processi combinati sia del contribuente sia dell’amministrazione fiscale
- Cambiamento del ruolo dell’amministrazione fiscale da ricevitore passivo di dichiarazioni dei redditi a facilitatore attivo di conformità
- Maggiore collaborazione tra amministrazione fiscale e PMI
- Ruolo attivo degli altri partecipanti chiave nel processo complessivo: intermediari fiscali, contabili, banche, organizzazioni industriali e sviluppatori di software

# La Tax Compliance by Design – Possibili approcci

- Lo studio esamina due approcci di base per raggiungere la conformità fiscale in base alla progettazione - il "secured chain approach" e il "centralised data approach".
- L'idea alla base del *secured chain approach* è di creare un flusso sicuro di informazioni dalle transazioni commerciali alla determinazione finale dell'imposta da pagare. Il ruolo dell'amministrazione fiscale è principalmente quello di fungere da facilitatore, al fine di fare in modo che il flusso di informazioni da parte del contribuente sia abbastanza sicuro
- L'idea alla base *centralised data approach* è fare in modo che l'amministrazione fiscale sia in grado di catturare dalla fonte il maggior numero possibile di transazioni commerciali, al fine di determinare l'imposta da pagare con informazioni minime dal contribuente. Il ruolo dell'amministrazione fiscale riguarda la gestione dell'intero processo, la manipolazione e trasformazione delle informazioni

# La Tax Compliance by Design – secured chain approach

- I requisiti di conformità fiscale sono integrati nei sistemi tecnologici e nei processi utilizzati dal contribuente per la gestione del business
- I sistemi di questo scenario sono appositamente progettati per rendere impossibile o difficile da manipolare o cancellare le informazioni
- I diversi attori che sostengono il contribuente sono soggetti a norme di qualità e controlli di garanzia della qualità o sistemi di certificazione
- Esempio: Il contribuente utilizza un registratore di cassa certificato, collegato ad un sistema di contabilità on-line. Altre operazioni commerciali sono catturate collegando le transazioni da un conto bancario al sistema di contabilità online. Il sistema di contabilità è certificato e fornito da uno sviluppatore di software attendibile, e contiene un numero di controlli incorporati per assicurare la qualità delle informazioni. Il sistema può compilare una dichiarazione dei redditi, eventualmente col contributo di un intermediario certificato. Il contribuente può presentare la dichiarazione dei redditi e pagare l'imposta dallo stesso sistema



# La Tax Compliance by Design – centralised data approach

- I requisiti di conformità fiscale sono integrati nei sistemi tecnologici e nei processi utilizzati dal contribuente per la gestione del business
- Il contribuente riporta principalmente informazioni relative ad altri contribuenti
- Le informazioni raccolte dell'amministrazione fiscale possono essere presentate ad altri contribuenti e poi utilizzate da questi ultimi ai fini della gestione delle loro attività e per gli obblighi fiscali
- Esempio: l'amministrazione fiscale riceve da imprese e contribuenti professionali informazioni sulle loro transazioni con altre imprese, nonché informazioni provenienti da banche, istituti di carte di credito, e altre parti sulle transazioni relative a ogni impresa. L'amministrazione fiscale poi e analizza i dati e li utilizza per precompilare le dichiarazioni dei redditi, per quanto possibile. Il contribuente verifica le informazioni fornite e aggiunge ogni altra informazione richiesta

# La Tax Compliance by Design

- Entrambi gli approcci mostrano che ci sono una serie di possibilità per creare o sostenere un ambiente favorevole al rispetto degli obblighi fiscali e la riduzione degli oneri di conformità fiscale
- Le due strategie sono diverse, ma possono anche essere combinate in vari modi a seconda del contesto
- Il fattore comune è che il flusso di dati necessari per garantire buona compliance fiscale è integrato in processi che soddisfano il processo di business sottostante; in questo modo la conformità fiscale è automatica e si riducono i costi sia per le imprese sia per l'amministrazione fiscale
- «Tax Compliance by Design" è più di una tecnica strumentale; si tratta di un approccio basato sulla collaborazione con i contribuenti e gli altri attori al fine di creare situazioni "win-win"; perché quest'approccio sia accettato e funzioni realmente è essenziale che le imprese ne ricavano considerevoli vantaggi in termini di processi di business più efficienti e costi di conformità fiscali notevolmente più bassi

# Il contesto normativo nazionale e comunitario

## La COM (2010) 712

*Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni del 2 dicembre 2010 - Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa*


- Delinea chiaramente la strategia della Commissione in tema di fatturazione elettronica
  - Strategia Europa 2020 - *COM(2010) 2020 del 3 marzo 2010*
    - ↳ Agenda digitale europea - *COM(2010) 245 del 26 agosto 2010*
      - ↳ Azione fondamentale 2 - "... facilitare la creazione di un quadro europeo interoperabile di fatturazione elettronica ..."
- L'obiettivo della Commissione è che **la FE diventi il metodo di fatturazione prevalente entro il 2020** in quanto sono stati stimati in 60 miliardi di euro annui i risparmi che si potrebbero ottenere in Europa.
- Il Multi-Stakeholders Forum on e-invoicing e i fora nazionali sono tra gli strumenti attraverso cui la Commissione vuole raggiungere l'obiettivo

# La nuova Direttiva 2014/55/UE

- Direttiva 2014/55/UE del 16 Aprile 2014 sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici
- Entrata in vigore entro il 27 Novembre 2018
- Si basa sulla *Recommendation on the use of a Semantic Data Model to support Interoperability for Electronic Invoicing*, approvata all'unanimità dallo European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing nella seduta del 1° ottobre 2013
  - e-Invoicing - European Commission: [http://ec.europa.eu/growth/sectors/digital-economy/e-invoicing/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/sectors/digital-economy/e-invoicing/index_en.htm)
- Definisce la «fattura elettronica» come una fattura che è stata emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettronico strutturato che ne consente *l'elaborazione automatica ed elettronica*

# Interoperabilità delle fatture elettroniche

- Esistono diversi modelli e formati di fattura elettronica
- Nessuno standard si è affermato come dominante
- Si punta all'interoperabilità degli standard esistenti e alla convergenza sul medio-lungo termine
- Ci si concentra sulla 'Core Invoice', l'unica indispensabile per garantire l'interoperabilità
- Il contenuto informativo della Core Invoice è concettualmente simile e ampiamente compatibile con quello della FatturaPA



# La Direttiva 2014/55/UE in sintesi

- Si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti pubblici di appalto
  - non si applica qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza
- Norma europea per il modello semantico dei dati della Core Invoice («norma europea sulla fatturazione elettronica»)
  - La Commissione pubblica il riferimento alla norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, unitamente all'elenco di un numero limitato di sintassi utilizzabili, entro il 27 maggio 2017
- Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori ricevano ed elaborino fatture elettroniche che sono conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica, nonché a una delle sintassi utilizzabili
  - Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 novembre 2018
- Non esclude nessun'altra modalità di fatturazione, ivi compresa quella cartacea

# Dalla e-invoicing all'e-procurement – Strategia e scadenze



- La COM (2013) 453- Appalti elettronici end-to-end per modernizzare la pubblica amministrazione
- Le nuove direttive appalti → Recepimento entro il 18 aprile 2016
- Regolamento eIDAS → 1 luglio 2016
- Direttiva 55/2014 → 27 novembre 2018

# Fattura elettronica PA – Un bilancio

- Si può fare!
- Volumi considerevoli
- Integrazione con la PCC
- Integrazione con i sistemi aziendali
- Riconciliazione
- Ulteriori opportunità: controllo della spesa, estensione al B2B, contrasto all'evasione fiscale
- Legislazione pensata per il cartaceo
- Questioni interpretative nuove, tipiche del digitale
- Necessità di aiutare i soggetti di piccole dimensioni (fornitori ma anche PA)
- Disuniformità di comportamento sia per i fornitori sia per le PPAA